

## **SCHEDA TECNICO FINANZIARIA**

### **Premessa**

La riforma recata dalla legge regionale n. 13 del 2015 ha rappresentato il primo passo del riordino delle funzioni amministrative e della definizione del nuovo ruolo istituzionale dei soggetti del governo territoriale. In coerenza ed in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo VI - Sanità e politiche sociali – della medesima legge, il presente progetto di legge si propone la prosecuzione del percorso di riforma avviato alla legge n. 13.

L'articolo 65 della l.r. n. 13 del 2015, in particolare, oltre a riconoscere alla Regione la titolarità delle funzioni in materia sociale ed educativa già spettanti alle Province e non ricomprese tra quelle indicate dalla legge n. 56 del 2014 come fondamentali, stabilisce che con successive leggi regionali si provvede alla riforma delle leggi nei settori sociale ed educativo.

L'intervento legislativo in oggetto, quindi, ha l'obiettivo di completare il processo di riordino normativo in conformità con il nuovo assetto delle funzioni stabilito dall'articolo 65, nonché assicurare sul territorio regionale un'adeguata articolazione della funzione amministrativa, in coerenza con quanto individuato dalla L.R. 21 dicembre 2012, n. 21 sul riordino territoriale.

Il progetto di legge interviene aggiornando ed armonizzando la disciplina vigente nelle diverse materie afferenti alle politiche sociali, al Terzo settore, alle politiche per le giovani generazioni e alle politiche abitative, rispetto al nuovo assetto istituzionale regionale e locale.

Le modifiche legislative proposte coinvolgono principalmente le seguenti leggi:

l.r. n. 2 del 2003 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali;

l.r. n. 5 del 2004 in materia di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;

l.r. n. 34 del 2002 riguardante la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale;

l.r. n. 12 del 2005 riguardante la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato;

l.r. n. 14 del 2008 in materia di politiche per le giovani generazioni;

l.r. n. 24 del 2001 in materia di politiche abitative.

Viene colta inoltre l'occasione di intervenire sotto il profilo della semplificazione e della chiarezza normativa nelle diverse leggi settoriali, prevedendo anche l'abrogazione espressa del Capo II del Titolo VII della Parte Seconda della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nel quale era contenuta la disciplina dell'attribuzione delle competenze in materia tra i diversi livelli di governo regionale, in attuazione della cosiddetta "Riforma Bassanini".

Il progetto di legge prevede la revisione delle leggi regionali nel rispetto delle norme recate dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 e non prevede maggiori oneri a carico del bilancio regionale ma unicamente l'aggiornamento e l'adeguamento della normativa a seguito del mutamento delle funzioni in materia, in quanto gli interventi previsti dalle leggi regionali modificate trovano copertura nell'ambito delle autorizzazioni di spesa, a valere sulle leggi regionali medesime, previste nel bilancio di previsione 2016-2018.

Di seguito si illustrano le varie parti del progetto di legge, che si compone di sei Titoli e di 60 articoli.

**Il Titolo I**, composto di un articolo, chiarisce l'oggetto e le finalità del progetto di legge, come sopra riportato.

**Il Titolo II**, suddiviso in tre Capi, è dedicato alle **modifiche legislative in materia di servizi sociali**

**Il Capo I** riguarda le modifiche alla **legge regionale n. 2 del 2003** in materia di **sistema integrato di interventi e servizi sociali**

**L'articolo 2**, di modifica all'articolo 1 della legge regionale n. 2 del 2003, contiene i necessari aggiornamenti dei riferimenti normativi richiamati dalla norma stessa. Infatti, viene chiarito che le norme contenute nella legge n. 2 del 2003 vengono dettate in conformità a quanto previsto dalla vigente legge regionale di Riforma del sistema di governo regionale e locale, n. 13 del 2015.

**L'articolo 3** modifica l'articolo 5 della legge regionale n. 2 del 2003, che disciplina i servizi e gli interventi del sistema locale. In particolare, si prevede che gli interventi a sostegno all'inserimento lavorativo delle persone disabili e in condizioni di fragilità e vulnerabilità tengono conto anche degli obiettivi della legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari).

**L'articolo 4** modifica l'articolo 6 e propone l'aggiornamento dei riferimenti alle forme e agli organismi di consultazione e partecipazione previsti dall'attuale ordinamento regionale al fine di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali.

**L'articolo 5** propone un aggiornamento all'articolo 9, al fine di eliminare il riferimento, tra le agevolazioni tariffarie d'imposta, ad un'imposta comunale non più applicabile.

**L'articolo 6** prevede modifiche all'articolo 12, che disciplina gli assegni di cura, e coerentemente con quanto previsto in generale dalla normativa regionale, individua la competenza della Giunta regionale per l'approvazione di direttive. Si è inoltre voluto adeguare le procedure in materia di concessione di benefici economici secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente.

**L'articolo 7** aggiorna l'articolo 16, eliminando i riferimenti normativi non più vigenti.

**L'articolo 8**, di modifica dell'articolo 19, elimina il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale. Viene inoltre esplicitato meglio il raccordo tra il

Sistema Informativo Integrato di interventi e servizi sociali regionale e il Sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale, come previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000.

**L'articolo 9**, di modifica dell'articolo 22 della legge regionale n. 2 del 2003, elimina il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale.

**L'articolo 10** modifica l'articolo 25 della legge regionale n. 2 del 2003.

**L'articolo 11**, di modifica dell'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, introduce la possibilità che il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, che di norma ha durata triennale conservi la sua efficacia fino all'entrata in vigore di quello successivo.

**L'articolo 12** propone la completa riscrittura dell'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 2003, e prevede l'aggiornamento dei riferimenti al Sistema Informativo Integrato di interventi e servizi sociali regionale. Ne esplicita il raccordo con Sistema informativo di interventi e servizi sociali nazionale, previsto dall'articolo 21 della legge n. 328 del 2000. Ne chiarisce ed amplia i contenuti e l'utilizzo, in relazione alle evoluzioni degli ultimi anni. Elimina il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale. Aggiorna i riferimenti normativi in termini di tutela della Privacy. Chiarisce le modalità con cui la Regione si collega ai sistemi informativi dei soggetti operanti nel sistema di servizi per l'acquisizione dei dati necessari ad alimentare il Sistema informativo integrato di interventi e servizi sociali regionale e nazionale.

**L'articolo 13**, di modifica dell'articolo 29, introduce la possibilità che il Piano di zona di ambito distrettuale, che di norma ha durata triennale conservi la sua efficacia fino all'entrata del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali successivo. Viene, inoltre, eliminato il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale.

**L'articolo 14**, di modifica dell'articolo 30, elimina i riferimenti alla normativa sulle comunità montane, ormai abrogata.

**L'articolo 15** prevede aggiornamenti dei riferimenti normativi sul difensore civico, contenuti all'articolo 33.

**Gli articoli 16 e 17**, rispettivamente dedicati alle modifiche degli articoli 34 e 36 della legge regionale n. 2 del 2003, eliminano il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale.

**L'articolo 18** modifica l'articolo 38 della legge regionale n. 2 del 2003, sull'accreditamento. Elimina il riferimento alla Conferenza Regione Autonomie Locali, in quanto sostituita dal Consiglio delle Autonomie Locali, ed il riferimento temporale del 31 dicembre 2006 per

l'individuazione dei servizi il cui esercizio è subordinato all'accreditamento, in quanto limitante rispetto alla possibilità di ulteriori individuazioni.

Inoltre, viene posta in capo alla Regione, e non più alla Provincia, la funzione di monitoraggio sull'attuazione del sistema di accreditamento.

**L'articolo 19** propone i necessari aggiornamenti normativi rispetto all'attuale disciplina regionale sul volontariato, modificando così l'articolo 44.

**L'articolo 20**, di modifica dell'articolo 45, aggiorna i riferimenti alla disciplina sulla formazione.

**L'articolo 21**, di modifica all'articolo 47, elimina i riferimenti alle Province.

**L'articolo 22**, di modifica all'articolo 66, prevede l'abrogazione delle norme di carattere transitorio che hanno già esplicato i propri effetti e precisa, al comma 5, le funzioni rimanenti in capo alla Regione ed a i Comuni in materia di IPAB. Questa specificazione consente di eliminare definitivamente gli articoli della l.r. n. 3/99 che specificavano le funzioni regionali e comunali in questa materia.

**Il Capo II** riguarda le modifiche alla **legge regionale n. 5 del 2004** in materia di **integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati**

**L'articolo 23**, di modifica all'articolo 3, elimina il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni in area sociale nonché modifica il riferimento alla Conferenza Regione Autonomie Locali, in quanto sostituita dal Consiglio delle Autonomie Locali. Inoltre elimina al comma 3, lettera c), il riferimento alla programmazione di livello provinciale, in quanto sono abrogati gli articoli 4 e 11, e richiama la funzione di indirizzo e finanziamento degli interventi realizzati dai comuni di cui al successivo articolo 5. Quest'ultimo è a sua volta modificato dall'**articolo 24 del progetto di legge**, ai fini dell'armonizzazione con le disposizioni in materia di riordino delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21.

**L'articolo 25**, di modifica all'articolo 8 della l.r. 5 del 2004, ridefinisce gli ambiti territoriali di riferimento per la costituzione delle consulte, eliminando il livello provinciale, coerentemente alle previsioni della L.R. 13/2015 in materia di funzioni in area sociale, e riallineandoli alle disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21.

Viene inoltre inserita la previsione di una funzione di monitoraggio in capo alla Regione delle esperienze di partecipazione e rappresentanza a livello locale, con l'obiettivo di promuovere occasioni di confronto diretto e riflessione sui temi dell'integrazione con i cittadini stranieri.

**L'articolo 26**, modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 9 della l.r. n. 5 del 2004, dove viene eliminato il riferimento alle Province in quanto non più titolari di funzioni di area sociale.

**L'articolo 27** interviene sull'articolo 15 ai fini dell'armonizzazione con le disposizioni in materia di riordino delle funzioni amministrative di cui alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21.

**L'articolo 28** modifica i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 16 della l.r. n. 5 del 2004, ridefinendo i soggetti competenti per gli interventi di politiche del lavoro in coerenza con quanto previsto dalla citata L.R. 13/2015 nonché della L.R. 14/ 2015 avente oggetto il sostegno all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari.

**L'articolo 29** introduce all'articolo 18 della l.r. n. 5 del 2004 il riferimento alle Unioni di Comuni e i necessari aggiornamenti dei richiami normativi in materia di volontariato.

**Il Capo III** ha per oggetto **ulteriori modifiche in ambito sociale.**

**L'articolo 30** modifica l'articolo 7 della legge regionale n. 29 del 1997, prevedendo che l'elenco degli interpreti della lingua dei segni italiana sia d'ora in poi redatto dalla Regione.

**L'articolo 31** modifica, all'articolo 9 della legge regionale n. 3 del 2008, la cadenza temporale della “Relazione sullo stato delle iniziative rivolte alla popolazione carceraria della regione” da presentare in assemblea legislativa, portandola da annuale a triennale. Questa disposizione, ispirata al principio di semplificazione, determina l'allineamento con quanto previsto per relazioni delle clausole valutative di norma contenute nelle leggi regionali.

**Il Titolo III** è dedicato alle **modifiche legislative in materia di Terzo settore**

**Il Capo I** riguarda modifiche alla **legge regionale n. 34 del 2002**

**L' articolo 32** introduce modifiche alla normativa vigente prevedendo semplificazioni per la gestione dei registri locali istituiti dai Comuni, ovvero alle loro Unioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della L.R. n. 8 del 2014.

**L'articolo 33** introduce modifiche alla normativa vigente prevedendo modalità e strumenti di rilevazione di tutti i soggetti dell'associazionismo che hanno titolo a beneficiare delle condizioni previste dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.

**L'articolo 34** Introduce modifiche alla normativa vigente mantenendo forme di finanziamento alle associazioni di promozione sociale a rilevanza iscritte e istituendo centri di servizio a cui assegnare contributi per la realizzazione di attività di sostegno e qualificazione delle associazioni di promozione sociale. La norma, rispetto a quella vigente, non comporta maggiori oneri in quanto le risorse relative ai contributi sono già allocate alla missione 12, programma 8 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2016 e pluriennale 2016 - 2018.

**L'articolo 35** Introduce modifiche alla normativa vigente definendo con più chiarezza le modalità e le condizioni di accesso per le associazioni ai benefici contenuti nel medesima norma vigente modificata.

#### **Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2005**

**L'articolo 36** introduce modifiche alla normativa vigente prevedendo semplificazioni per la gestione dei registri locali istituiti dai Comuni, ovvero alle loro Unioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della L.R. n. 8 del 2014.

**Il TITOLO IV** è dedicato alle modifiche legislative in materia di **politiche per le giovani generazioni (Legge regionale 14/2008)**

**L'articolo 37** modifica l'articolo 2 e inserisce il ruolo delle famiglie come soggetti da valorizzare, quale sede privilegiata della crescita dei ragazzi.

**L'articolo 38** modifica l'articolo 6 e sostituisce le lettere c) e g del comma 1 eliminando il riferimento alle province, prevede in capo alla Regione compiti di monitoraggio della qualità e della valorizzazione delle buone prassi esistenti nel sistema dei servizi.

**L'articolo 39**, che modifica l'articolo 7, prevede che la Regione individui i compiti e gli obiettivi della sezione Giovani dell'osservatorio regionale.

**L'articolo 40** modifica il comma 4 dell'art. 9 e prevede eliminando il riferimento ai programmi provinciali.

**L'articolo 41**, che modifica l'articolo 11, prevede il riferimento al ruolo delle agenzie educative, denominazione generale, nella quale sono compresi scuole e servizi educativi, ma anche oratori, biblioteche, associazioni culturali e sportive, ma tuttavia portatori di un plafond educativo in grado di influenzare l'educazione dei ragazzi.

**L'articolo 42**, modifica l'articolo 12 al comma, introducendo le nuove tecnologie, tra le quali i social network, per adeguare il testo allo stato attuale, che impone di considerarli strumenti prioritari dei ragazzi, e, dunque, necessitanti di idonea educazione.

Nel nuovo comma 1 bis) sono state inseriti, tra i soggetti con i quali è raccomandata la stipula di convenzioni, anche le scuole e l'associazionismo.

**L'articolo 43** sostituisce l'articolo 14.

Anzitutto esplicita le iniziative e i servizi rivolti ai ragazzi nel tempo extrascolastico, riconducibili anche alla dimensione del Piano di Zona, per favorire il lavoro di rete e prevenire la frammentazione delle attività.

Riconosce inoltre più ampiamente il ruolo e la funzione delle attività rivolte ai ragazzi promosse dagli oratori, anche per la prevenzione alla dispersione scolastica, e se ne

sottolinea il lavoro di comunità, a vantaggio della comunità locale, in rete con i servizi presenti sul territorio.

Modifica infine il riferimento alla denuncia di inizio attività con la dicitura “segnalazione certificata di inizio attività”, conforme all'attuale formulazione dell'articolo 19 della legge 241/90.

**L'articolo 44**, aggiorna il ruolo e le funzioni dei Centri per le famiglie.

**L'articolo 45** che inserisce al comma 1 dell'articolo 19 le agenzie educative tra i soggetti che operano gli interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza.

**L'articolo 46** sostituisce l'articolo 21. Nell'articolo 21 così riformulato trova nuova collocazione uno strumento che, nel tempo, ha dimostrato la sua efficacia. Il coordinamento tecnico provinciale per l'infanzia e l'adolescenza ha modificato il suo bacino di territorio ed è collocato presso la CTSS, con il compito di raccordare le politiche in materia di infanzia e adolescenza dei vari distretti. Strumento tecnico del coordinamento è l'ufficio di supporto della CTSS.

**L'articolo 47**, modifica l'articolo 22. Si è qui voluto sottolineare il ruolo di unico luogo politico di osservazione e proposta alla Giunta regionale delle politiche complessive in materia di infanzia e adolescenza, evitando riferimenti di settore non più necessari.

**L'articolo 48** modifica l'articolo 23 eliminando ogni riferimento alle province e agli organismi soppressi in altri articoli.

**L'articolo 49** che modifica il 24 eliminando ogni riferimento alle province e agli organismi soppressi in altri articoli.

**L'articolo 50**, inserisce la lettera b bis al comma 1 dell'articolo 25, per consentire il riferimento a nuove forme di sostegno psicologico dei ragazzi in ospedale, tra le quali si ricorda la c.d. “clownterapia”.

**L'articolo 51**, modifica l'articolo 26. In questo articolo è stata conservata la competenza provinciale (e della città metropolitana di Bologna) in materia di handicap in ambito scolastico, in coerenza con quanto previsto in materia dalle leggi regionali 26/01 (art. 5) e 12/03 (artt. 12 e 23).

**L'articolo 52**, che modifica l'articolo 31, elimina il riferimento alla pari dignità di affidamento familiare e accoglienza in comunità e si trascrive quanto previsto dal testo originario della legge statale (Legge 4 maggio 1983, n.184 e ss. mm.) in materia di accoglienza in comunità, aggiornandolo con la più recente disciplina regionale.

**L'articolo 53** aggiorna la disciplina contenuta nell'articolo 37 della l.r. n. 14 del 2008 eliminando ogni riferimento alle Province.

**L'articolo 54** aggiorna la disciplina contenuta nell'articolo 38 della l.r. n. 14 del 2008 eliminando ogni riferimento alle Province.

**L'articolo 55** prevede la sostituzione dell'articolo 42 in materia di mobilità e cittadinanza europea.

Oltre all'eliminazione del ruolo delle province e la previsione esplicita di quello delle unioni dei comuni, si propone un aggiornamento dei riferimenti all'ordinamento europeo in materia, ormai superata dall'attuale disciplina indicata nel Regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'istituzione del programma "Erasmus +" per il periodo 2014-2020.

**Il TITOLO V** è dedicato alle modifiche legislative in materia di **politiche abitative**.

**L'articolo 56** modifica la l'art. 4 della legge regionale 24/2001 introducendo una disposizione che riconosce alla Regione la competenza ad autorizzare la trasformazione della proprietà degli alloggi realizzati con contributi pubblici da indivisa a individuale e che individua i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni, anche qualora i contributi siano stati concessi dopo l'entrata in vigore della Legge n. 179/1992.

**Il Titolo VI** si occupa delle **norme transitorie e finali**.

**L'articolo 57**, con la norma di prima applicazione disciplina, per l'anno 2016, quanto disposto dall'art. 9, comma 2 della legge regionale n. 34 del 2002, consente alla Giunta regionale di individuare con proprio atto i soggetti destinatari e i servizi di cui al medesimo comma, tenendo conto, ove possibile, al fine di assicurare continuità ai servizi in corso a favore delle associazioni di promozione sociale, dei rapporti attivati dalle Province entro il 30 giugno 2015 nel contesto dei Piani provinciali per il sostegno delle associazioni.

**L'articolo 58** chiarisce che i procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione relativa ad alloggi realizzati con contributi concessi dopo l'entrata in vigore della L. n. 179 del 1992, in corso alla data di esecutività dell'atto di Giunta regionale, di cui all'articolo 4, comma 2 bis, della L.R. n. 24 del 2001, vengono conclusi e dispiegano i loro effetti secondo la disciplina prevista dal medesimo atto.

Restano fermi i procedimenti per i quali, alla data di esecutività della delibera di Giunta, è stata rilasciata dalla Regione l'autorizzazione.

**L'articolo 59** prevede che, in considerazione della modifica dell'assetto dell'esercizio delle funzioni, la Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie per la modifica dei capitoli esistenti o l'istituzione e la dotazione di appositi capitoli, a valere sulle risorse autorizzate nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, con riferimento alle leggi regionali n. 2 del 2003, n. 5 del 2004, n. 34 del 2002, n. 12 del 2005, n. 14 del 2008, e n. 24 del 2001.



**L'articolo 60** contiene:

l'abrogazione del Capo II del Titolo VII della Parte Seconda della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale) ; per le funzioni di Regione e Comuni relative alle IPAB in corso di trasformazione precedentemente previste in questo capo, si rimanda alle osservazioni riportate in merito alle modifiche all'articolo 66 della l.r. 2 del 2003;

-abrogazioni di articoli e norme della legge regionale n. 2 del 2003 contenenti riferimenti ad attività in capo alle Province, che non sono più titolari di funzioni di area sociale, o di competenze Comunali non più attuali (es. la lettera e) del comma 5 dell'articolo 15); è inoltre abrogato l'articolo 67 in quanto contenente disposizioni che hanno già esaurito la loro efficacia temporale;

-abrogazioni di articoli e norme della legge regionale n. 5 del 2004 contenenti riferimenti ad attività in capo alle Province, in quanto non sono più titolari di funzioni di area sociale. A questa fattispecie appartengono in particolare gli articoli 4 (Funzioni delle province) e 11 (programmi provinciali per l'integrazione sociale). Sono inoltre abrogati gli articoli 6 e 7 relativi alla consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri, in un'ottica di semplificazione amministrativa e razionalizzazione delle risorse e delle attività in capo all'amministrazione regionale, in quanto le funzioni della Consulta sono in gran parte sovrapponibili a quelle di altri organi di confronto e concertazione regionali, previsti dalla normativa vigente. Inoltre l'eliminazione delle competenze in area sociale in capo alle province fa decadere il meccanismo di nomina dei rappresentanti degli stranieri;

-l'abrogazione degli articoli 5 e 20 della legge regionale n. 14 del 2008 contenenti riferimenti ad attività in capo alle Province, che non sono più titolari delle funzioni previste nella materia disciplinata dalla medesima legge.